



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede nel procedimento n. 121-1/2024 r.g. p.u. avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata, promosso con ricorso depositato in data 14/06/2024 da:

INTERCREDIT CONFIDI IMPRESE E LAVORO AUTONOMO SOC. COOP. (INTERCREDIT), elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via V. Irelli, n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlo Del Torto (c.f.: DLTCRL53M08F475K) in forza di procura in atti;

-ricorrente-

nei confronti di

2MF S.R.L.S.;

-resistente contumace-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la seguente contestuale

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. CCII;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Letto il ricorso in epigrafe indicato con il quale è stata chiesta, in via principale, la apertura della liquidazione giudiziale, e, in subordine, la apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, della 2MF S.R.L.S.;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite; sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la propria sede legale in un comune, Roseto degli Abruzzi (TE), compreso nel circondario del medesimo Ufficio da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza;

rilevato che la resistente non si è costituita nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;

ritenuto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale debba essere rigettata in applicazione del principio dogmatico della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che consente al giudice *“di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di*

celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (cfr., Cass. Sez. L., n. 12002/2014; cfr., altresì, conformi, Cass., ord., n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. S.U. n. 9936/2014);

rilevato, infatti, che dalla istruttoria espletata *ex officio* sono emersi gravi, precisi e concordanti elementi di prova che consentono di fondatamente ritenere in via presuntiva, ex art. 2729, co. 1 c.c., che non siano state superate da parte della resistente le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 1 e 2 CCII nei tre esercizi anteriori al deposito del ricorso;

rilevato, infatti, che, ancorché non risultino mai depositati presso il R.I. i bilanci da parte della resistente (cfr. visura camerale storica in atti) a far data dalla sua costituzione in data 07/11/2017, dalla istruttoria documentale espletata è emerso che, oltre alla esposizione debitoria in essere nei confronti di parte ricorrente, nella specie pari ad euro 72.573,46 per sorte capitale (in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 255 del 24/02/2023, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 20/12/2023), somma precettata per complessivi euro 81.259,87 oltre interessi e spese, la resistente risulta essere gravata da una esposizione debitoria non elevata nei confronti dei creditori istituzionali, nella specie pari ad euro 56.248,52 al 09/08/2024 (cfr. nota informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 09/08/2024), con conseguente esposizione debitoria totale a suo carico accertata nel corso della istruttoria svolta pari ad euro 137.508,39;

rilevato, altresì, che dalla visura camerale storica in atti è emerso che l'oggetto sociale della resistente è costituito dall'esercizio dell'attività di “*gelateria artigianale, yogurteria e pasticceria; gestione bar, somministrazione aperitivi e di alimenti e bevande in genere*”;

rilevato che il capitale sociale sottoscritto risulta essere pari all'esiguo importo di euro 2.400,00 e che, al 31/03/2024, la resistente, partecipata da due soli soci, ha avuto soltanto un “*addetto*”;

ritenuto che l'insieme di tali dati consenta di fondatamente presumere, ai sensi dell'art. 2729, co. 1 c.c., che la resistente sia una impresa “*minore*” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;

ritenuto che sussistano, per contro, i presupposti per il positivo riscontro della domanda subordinata avanzata da parte ricorrente, di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della resistente ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;

rilevato, infatti, che sussiste la legittimazione attiva di cui all'art. 268, co. 2, primo periodo CCII in capo a parte ricorrente risultando provato, alla luce dei superiori rilievi, il credito dalla stessa fatto valere a sostegno della domanda;

ritenuto che, in mancanza della costituzione della resistente ed in mancanza di documentazione di senso contrario emergente dalla istruttoria documentale espletata, non possa ritenersi applicabile l'art. 268, co. 3 CCII, disciplinando tale norma la diversa fattispecie in cui il debitore è una persona fisica nonché in ragione dell'interesse pubblicistico sotteso al procedimento di liquidazione controllata, così come desumibile dal combinato disposto degli artt. 276, co. 1 e 233, co. 1, lett. d) CCII, che consente la chiusura della procedura per insussistenza di attivo sufficiente a soddisfare, anche in parte, i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura;

rilevato che sussiste la condizione di ammissibilità della domanda di cui all'art. 268, co. 2, secondo periodo CCII, essendo risultato provato, alla luce dei superiori rilievi, dall'istruttoria espletata, il superamento della soglia di euro cinquantamila relativa ai debiti scaduti e non pagati avuto riguardo alla esposizione debitoria in essere a carico della resistente nei confronti di parte ricorrente e dei creditori istituzionali;

rilevato che la resistente, inoltre, risulta essere una impresa commerciale avente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII alla luce dei rilievi sopra svolti;

ritenuto che la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale in atti, versi in stato di insolvenza – la cui definizione, così come delineata dall'art. 5 r.d. n. 267/1942, non è stata innovata dal CCII – rilevante ai sensi dell'art. 268, co. 2, CCII, non essendo più in grado di soddisfare tempestivamente, regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per essere in uno stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le stesse obbligazioni, secondo una tipicità,

desumibile dai dati dell'esperienza economica, rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (cfr., fra le tante, Cass., ord. n. 6978/2019; Cass. n. 5272/2014);

ritenuto, in particolare, che lo stato di insolvenza della resistente emerga dai seguenti elementi sintomatici: mancato adempimento dei debiti in essere nei confronti di parte ricorrente e dei creditori istituzionali per gli importi sopra indicati; mancata costituzione nel presente procedimento al fine di contrastare la domanda nonostante la rituale ricezione della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza dinanzi al Giudice delegato presso la casella pec ancora attiva;

ritenuto che non sussistano i presupposti per l'acquisizione di una relazione dell'OCC essendo il deposito di tale documento previsto, ai sensi dell'art. 269, co. 2 CCII, unicamente nel caso in cui la domanda sia proposta dal debitore;

ritenuto che debba essere rimessa al Giudice Delegato, su proposta del liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

P.Q.M.

visti gli artt. 50, 121 e 268 e ss. CCII, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

1. dichiara la contumacia di 2MFS.R.L.S. (c.f. e partita iva 02001300678) con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Scipione l'Africano, n. 24;
2. rigetta la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale avanzata da parte ricorrente;
3. in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla ricorrente, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata della 2MF S.R.L.S. in persona l.r.p.t. (c.f. e partita iva 02001300678), con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Scipione l'Africano, n. 24;
4. nomina Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
5. nomina liquidatore la Dott.ssa Alessandra Ciutti;
6. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
7. ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
8. dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
9. demanda al Giudice Delegato, su proposta del liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268, co 4, lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;
10. dispone che il liquidatore:

- pubbli la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 co. 4 CCII e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII,

comunicando, quanto ad eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;

- provveda, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, co. 2, lett. d) CCII, alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, co. 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento ai contratti di locazione pendenti e dell'attività di recupero dei canoni eventualmente già versati al custode giudiziario e presso i conduttori, delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza alle parti e al liquidatore nominato.

Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 24/07/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi